Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Settore: COMANDO TERRITORIALE CALCINAIA

Servizio: COMANDO TERRITORIALE CALCINAIA

Ordinanza n° 798 del 10/12/2019
Il Comandante Territoriale

OGGETTO: CALCINAIA CAPOLUOGO - MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XX SETTEMBRE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019 PER LAVORI EDILI

Decisione:

Il Comandante Territoriale della P.L. di Calcinaia

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito in Calcinaia (PI) – via XX Settembre, nel tratto compreso fra l'intersezione tra via Cavour e via XX Settembre traversa, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal giorno mercoledì 11 Dicembre 2019

Motivazione:

- Il Legale Rappresentante della ditta **"B.R.C. EDILIZIA SRL"**, con sede legale a Bientina (PI) in via Borgo Maggiore n. 5 – e-mail: r.basco2019@gmail.it, in data 25/11/2019 ha iniziato i lavori edili di cui al P.C. n. 16 del 11/11/2019 all'immobile in via XX Settembre e in data 11/12/2019 deve scaricare del materiale edile al cantiere, quindi ha richiesto la modifica della viabilità nel tratto interessato. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e tutelare la sicurezza della circolazione stradale, si rende necessaria l'istituzione dei sopra descritti divieti e limitazioni

Adempimenti a cura del destinatario:

- Il Richiedente ovvero la Ditta esecutrice dei lavori:
- è tenuto a predisporre, istallare e mantenere in perfetta efficienza la necessaria

segnaletica stradale individuata in relazione alle prescrizioni ed ai modelli richiamati nel D.Lgs. 285/1992 "*Nuovo Codice della* Strada" e previsti nel D.P.R. 495/1992 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della* Strada" e nel d.M. 10/07/2002 "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*". Tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione alla presente ordinanza viene collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente, il quale deve garantire il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori e fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi;

- è tenuto ad osservare le prescrizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 285/1992, poichè chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
- è tenuto a collocare la necessaria segnaletica sia nelle strade oggetto della presente ordinanza che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dalla stessa;
- è tenuto a oscurare e coprire i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione alla presente ordinanza e successivamente deve provvedere a ripristinarli.
- Con l'istituzione del divieto di sosta, i cartelli (integrati con pannelli aggiuntivi indicanti gli estremi dell'ordinanza, la rimozione forzata, l'orario, la data di inizio e fine) devono essere collocati continuativamente almeno 48 ore prima della decorrenza della presente ordinanza, per consentire a tutti gli utenti della strada di adeguarsi e imperativamente rispettare il contenuto del presente provvedimento.
- Nel caso di impiego di mezzi operativi, tutta l'area interessata dalle operazioni deve essere preclusa al transito di qualsiasi utente della strada e messa in sicurezza con tutti i dispositivi e gli accorgimenti che il responsabile della sicurezza del cantiere di cui trattasi, ritiene opportuno adottare.
- Tutti gli accessi pedonali esistenti sulla pubblica via devono essere garantiti e rimanere utilizzabili, in sicurezza, senza interruzione alcuna; il richiedente deve avere cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari (percorsi protetti ecc.).
- Qualora i lavori si concludessero in anticipo, rispetto alla scadenza indicata nella presente ordinanza, è fatto obbligo al richiedente di darne immediata comunicazione a questo ufficio di Polizia.

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:

- Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni

- Il Servizio Polizia Locale dell'Unione Valdera – Comando Territoriale Calcinaia trasmetterà copia digitale del presente provvedimento all'Albo Pretorio, all'Ufficio Stampa ed al Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia, alla Stazione CC di Calcinaia, al 118 Pisa, ai VV.F. di Pisa ed al richiedente per quanto di rispettiva

competenza

- La Polizia Locale dell'Unione Valdera e gli altri organi di polizia stradale individuati a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 "*Nuovo Codice della* Strada" sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza

Segnalazioni particolari:

- Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte rimarranno a carico del richiedente sollevando l'Amministrazione Comunale di Calcinaia, il relativo Comando Territoriale di Polizia Locale ed il personale di Polizia da esso dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. La cittadinanza è informata della presente ordinanza mediante apposizione dei prescritti segnali stradali, da effettuarsi a cura del richiedente.
- Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare il contenuto della presente ordinanza, che verrà reso noto mediante cartelli stradali installati almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto / obbligo / prescrizione, etc.
- L'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio on line dell'Unione Comuni della Valdera.
- La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada*".

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Generali:

- D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il cui art. 107 ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- D.Lgs. 285/1992 *Nuovo Codice della* Strada" all'art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale) e all'art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

Specifici:

- Statuto dell'Unione Valdera (modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 in data 19/05/2017) il cui art. 6 prevede l'esercizio in forma associata della funzione polizia locale
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 100 del 09.11.2012 istitutiva dell'Area Polizia Locale, con la quale vengono, tra l'altro, individuati i Comandi Territoriali quali strutture operative dislocate sul territorio dei Comuni aderenti
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 99 del 09.11.2012 con la quale di procede all'individuazione dei procedimenti istituzionali propri della polizia locale unificata, tra i quali sono ricomprese le *ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale*, rimesse alla competenza funzionale dei Comandanti Territoriali interessati
- Determinazione dirigenziale n. 1 del 15.11.2012 con la quale, fra l'altro, si conferiscono ai Comandanti Territoriali le competenze di direzione e coordinamento dell'attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto dall'art. 107 D.Lgs. 267/2000
- Determinazione dirigenziale n. 605 del 27/08/2019 con la quale si conferisce l'incarico di Comandante Territoriale di Calcinaia.

Il Comandante Territoriale

Vanni Monica / ArubaPEC S.p.A.